



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Decisione n. 1/2017**

Procedimento Disciplinare RPNI 8/2016

Appello di Santiago Lopez e ASD Fraglia Vela di Riva del Garda avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 2/2017

La Corte Federale di Appello, riunita in Genova nella sede della FIV, il giorno 5 giugno 2017, nelle persone di

Carlino Scofone, Presidente,

Benedetta Nigra

Lorenzo Fabbro

osserva quanto segue:

La Procura Federale, con atto di deferimento del 29/3/2017, chiedeva al Tribunale Federale di avviare il procedimento disciplinare a carico di Santiago Lopez per illecito disciplinare ai sensi dell'art. 61 comma I del Regolamento di Giustizia e dell'affiliato ASD Fraglia Vela Riva in applicazione dell'art. 2 comma II del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale a seguito dell'udienza tenuta il 21/4/2017 ha emesso la sentenza n. 2/2017 depositata in data 27/4/2017.

La decisione è stata impugnata con due distinti reclami tempestivamente prodotti da Santiago Lopez e dall'affiliato ASD Fraglia Vela Riva attraverso il ministero difensivo rispettivamente degli Avvocati Alessandro Malossini e Francesco Zarbo, con istanza di sospensiva dell'esecuzione della sentenza di primo grado formulata dalla difesa del Lopez.

Con provvedimento presidenziale del 5/5/2017 comunicato lo stesso giorno il Presidente della Corte ha disposto la sospensiva cautelare della decisione impugnata.

All'udienza dibattimentale erano presenti Santiago Lopez con l'Avv. Malossini, il Presidente del Circolo ASD Fraglia Vela Riva con l'Avv. Zarbo e il Procuratore Federale.

Dopo breve relazione del Presidente si è disposta, con l'adesione di tutte le parti, la riunione dei due distinti reclami avverso la medesima sentenza.

La Procura Federale ha svolto la propria relazione, i difensori delle parti hanno illustrato i motivi di gravame e il Sig. Santiago Lopez ha formulato breve dichiarazione orale.

I legali degli incolpati hanno concluso in conformità ai rispettivi reclami e la Procura Federale ha richiesto la conferma della sentenza del Tribunale.

La Corte si è riunita in Camera di Consiglio e all'esito il Presidente ha dato lettura del dispositivo riservando il termine di 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

Lo svolgimento dei fatti ha trovato conferma nella complessa istruttoria, puntualmente riferita dal Tribunale. L'evento risale al 5/10/2016, allorché il Lopez, sceso in acqua con un gruppo di sei Optimist per effettuare allenamento, con condizioni di vento impegnative (13/15 nodi) e onda prodotta con un *fetch* di oltre 30 km aveva consentito alla minore Carlotta Cingolani di navigare lontano dal gruppo, andandosi così ad arenare, per effetto dello scarroccio su un fondo di ghiaia alla foce del torrente Albola, in prossimità di rive scogliose.

La minore è stata assistita da un ciclista di passaggio e dal Lopez.

Il Lopez inoltre non ha ritenuto suo dovere di mettere a conoscenza dell'accaduto immediatamente la madre del minore, adducendo che la stessa aveva fretta allorché giunse alla sede del Circolo.



Il Tribunale Federale ha parzialmente accolto le richieste della Procura ed ha condannato il Lopez alla sospensione di giorni 20 ed alla sanzione accessoria della sospensione di giorni 10 dall'attività di tecnico, ha condannato altresì l'affiliato, per responsabilità oggettiva, alla sanzione pecuniaria di € 4.000,00.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Entrambi i reclamanti hanno svolto censure sostanzialmente identiche alla decisione di primo grado, concentrate essenzialmente su (i) esclusione della condotta quale illecito disciplinare, (ii) divergente ricostruzione dei fatti, (iii) esclusione di imprudenza o negligenza ed inesistenza di condotta alternativa, (iiii) carenza di motivazioni sulla imprudenza o negligenza, (iiiii) carenza di danno e nesso causale. Infine i reclamanti hanno contestato il rigetto delle istanze istruttorie e, in via subordinata, eccepito l'eccessività della condanna.

In ordine al primo motivo, richiamato il quadro generale della autonomia della giustizia sportiva e della riserva a questa sulla sanzione delle condotte disciplinari rilevanti, i reclamanti offrono una lettura restrittiva dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia deducendone per effetto del principio generale sancito dall'art. 1 L. 689/81 la assoluta inapplicabilità alla condotta del Lopez.

Ritengono i reclamanti che tale condotta non possa considerarsi né sportivamente scorretta né sleale né improba.

Nella specie si ritiene la slealtà come condotta necessariamente dolosa al pari della condotta sportivamente scorretta e per altro verso si riduce la improbità ad una specie particolare di rettitudine che atterrebbe più allo stile di vita che all'attività specifica di un momento.

Ritiene la Corte che queste argomentazioni non colgano nel segno, in particolare per la censura di fondo che leggerebbe nella norma la sola sanzione di condotte dolose ovvero volontariamente dirette ad un fine contrario ai doveri che gravano su tesserati e affiliati in quanto facenti parte del sodalizio federale.

Non è vero che la rettitudine sportiva sia violata necessariamente attraverso una condotta colposa ed occorre inoltre inserire il precetto all'interno del quadro complessivo che la norma traccia nel dettare una regola di comportamento generale a cui tutti i tesserati devono attenersi non solo nell'attività strettamente sportiva ma espressamente in ogni *rapporto di natura agonistica economica sociale e morale*.

La giurisprudenza della Commissione Disciplinare (oggi Tribunale Federale) nonché di questa Corte ha in diverse situazioni contribuito a delineare applicazioni concrete del precetto generale, definendo di volta in volta specifiche situazioni quali non conformi alla regola di base del comportamento del tesserato che può sintetizzarsi nel dovere di mantenere una condotta specchiata e particolarmente diligente e rispettosa nei rapporti con gli altri tesserati e con i terzi, quasi imponendo una diligenza qualificata con un impianto normativo in realtà non dissimile dalla strutturazione dell'art. 1176 del Codice Civile.

Ed è chiaro che la definizione di rettitudine sportiva di cui all'art. 61.1 del Regolamento si applichi non solo alla attività strettamente agonistica ma a qualunque campo nel quale la pratica dello sport viene attuata, sia come puro esercizio di tempo libero sia come più o meno rilevante impegno agonistico sia certamente, e con particolare rilievo, nel caso di attività tutoriale esercitata da tecnici istruttori verso soggetti delicati quali minori di tenerissima età per l'apprendimento dei primi rudimenti dello sport della vela.

Non è un caso che nella valutazione della condotta il Giudice sia vincolato a considerare comunque come circostanza aggravante la qualifica di Tecnico rivestita dall'incolpato (art. 67 n. 3) e che la valutazione sia obbligatoriamente estesa ad ogni elemento in suo possesso tratto *dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione nonché dall'intensità dell'atteggiamento illecito o fraudolento*.

Si tratta quindi di una definizione normativa che sicuramente è destinata a trovare applicazione nelle più diverse circostanze e sedi ma che non si pone in nessun modo in contraddizione con il principio di legalità in materia sanzionatoria e che colpisce sia le condotte volontarie sia quelle caratterizzate da semplice colpa.



Può considerarsi pacifico che una maggiore diligenza nel sorvegliare il gruppo degli allievi ed in particolare l'imbarcazione condotta dalla più giovane atleta, che dimostrava evidente difficoltà, per non essere riuscita a seguire il gruppo ma esserne stata distaccata ed avere guadagnato la spiaggia per effetto dello scarroccio avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.

Si aggiunga tra l'altro che fortunatamente l'imbarcazione condotta dalla Carlotta Cingolani ebbe ad arenarsi nel breve tratto di arenile sassoso alla foce del torrente Albola che, a quanto risulta dalle foto prodotte dai reclamanti, era circondato da entrambi i lati da due rive di scogli: inutile sottolineare le più gravose conseguenze che l'impatto sugli scogli avrebbe potuto avere tenuto conto dell'intensità del vento e del moto ondoso presente.

Si rivela quindi inconsistente il tentativo di estrapolare la condotta dalla fattispecie sanzionatoria definita dall'art. 6.1 del Regolamento di Giustizia, e si condivide altrettanto la valutazione di gravità dell'avere ommesso di riferire immediatamente alla madre del minore quanto accaduto.

Quanto al punto III del reclamo, nel quale la difesa dei prevenuti cerca di addurre l'inesistenza di negligenza ed imprudenza nel comportamento del Lopez basterà rilevare che la stessa ricostruzione da loro svolta evidenzia per contrasto le iniziative normalissime che l'istruttore avrebbe potuto prendere, usando una sola normale diligenza, in funzione di evitare l'evento.

Evidenzia la difesa del Lopez che questi avrebbe superato l'imbarcazione della Cingolani, rimasta indietro rispetto al gruppo, solo nel momento in cui gli altri atleti erano già giunti alla boa di ritrovo, alla quale si diresse il Lopez.

Solo in quel momento si avvide, a distanza di 100 m circa che la Cingolani si stava spiaggiando: constatata la circostanza avrebbe lasciato il gruppo e raggiunto l'atleta ormai spiaggiata.

Ora è pacifico e condivisibile che l'istruttore non possa restare accanto ad ogni allievo ma è altrettanto evidente che, pur nelle diverse rotte adottate dal singolo allievo sia dovere dell'istruttore prevenire evidenti situazioni di pericolo come quella che si stava delineando a carico della sola Cingolani, rimasta indietro staccata dal gruppo e pericolosamente scarrocciante verso i vicini scogli.

Non trova spiegazione l'avere abbandonato la bambina già arretrata rispetto agli altri allievi, dirigersi alla boa di ritrovo per poi immediatamente accorgersi della situazione che si stava delineando.

Se, come assume la difesa del Lopez, abbandonata la Cingolani e raggiunto in pochi secondi il gruppo si avvide immediatamente della situazione nella quale la giovane si era venuta a trovare pur non riuscendo a intervenire tempestivamente non ci si spiega per quale ragione abbia abbandonato l'atleta in difficoltà e prossima ad una possibile situazione di grave rischio.

In questo senso non ha pregio sostenere la impossibilità di condotta alternativa e non ha pregio neppure affermare che le condizioni meteo fossero ideali per l'uscita di allenamento.

Tredici nodi di vento non può in alcun modo considerarsi vento debole: la stessa scala Beaufort indica la situazione come vento moderato, situazione più impegnativa rispetto alla brezza tesa o alla brezza leggera.

È chiaro inoltre che questa valutazione non può farsi in assoluto ma va strettamente legata alla situazione dei luoghi e dei soggetti coinvolti.

Neppure coglie nel segno una supposta carenza di motivazione da parte del Tribunale, che avrebbe acquisito la nozione di negligenza ed imprudenza per il solo fatto che l'evento si era verificato.

Non esiste nella pronuncia alcuna petizione di principio ma si è evidentemente argomentato in ordine alla colpa consistente nel non avere assistito la giovane allieva tempestivamente in un momento di particolare difficoltà.

Ancora la difesa dei prevenuti si duole di una asserita mancata prova della dinamica del fatto e della mancata ammissione delle prove ritualmente richieste anche in questo grado.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provate le circostanze, alla luce dell'istruttoria documentale acquisita prima del dibattimento.



A ben vedere è condiviso da tutti che sia intervenuto un terzo in aiuto della minore e se questi sia arrivato un attimo prima o un attimo dopo il Lopez non è circostanza dirimente o che avrebbe condotto a diverse valutazioni.

La Corte quindi conferma la valutazione del Tribunale Federale nel ritenere irrilevanti e quindi respingere le istanze istruttorie dei reclamanti.

Per quanto attiene alla censura in ordine alla eccessività della sanzione, rileva la Corte che il Tribunale ha già ridotto significativamente le richieste della Procura Federale, comminando sanzioni ritenute adeguate a tutto il complesso delle circostanze provate in causa.

Ritiene quindi la Corte che la sentenza del Tribunale Federale vada integralmente riconfermata.

PQM

Riuniti i distinti appelli proposti da Santiago Lopez e affiliato ASD Fraglia Vela Riva del Garda avverso la decisione n. 2/2017 del Tribunale Federale, udita le conclusioni della PF uditi i difensori delle parti nonché le dichiarazioni del Sig. Santiago Lopez,

respinge i reclami e conferma in ogni parte la sentenza impugnata.

Per effetto di cui all'articolo 41 comma 4 dichiara l'inefficacia del provvedimento presidenziale di sospensiva a suo tempo assunto e riserva il deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 41 comma 7 per il termine di 10 giorni.

Così deciso in Genova il 5 giugno 2017

Il Presidente della Corte

Carlino Scofone

